

Tra i comuni sede di città metropolitana, solo il Comune di Palermo presenta un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come esplicitato nel prospetto che segue, e quindi è l'unico beneficiario dell'intero contributo.

Denominazione del comune sede di città metropolitana	Territorio regione	Territorio provincia	Codice BDAP	Data trasmissione	FCDE Totale gestione	Avanzo (+) Disavanzo (-) Totale gestione	Residui attivi totali Tit 1 e Tit 3	FCDE/Res Att Tot (%)	Assegnazione
Comune di Palermo	Sicilia	Palermo	506842930543581002	25/10/22	830.131.949,90	-515.453.452,02	1.025.281.150,74	81%	40.000.000
Comune di Catania	Sicilia	Catania	555142930521219102	02/12/22	163.567.588,00	-82.685.776,08	351.011.575,95	47%	
Comune di Messina	Sicilia	Messina	121642930531710102	25/10/22	170.402.254,26	-66.367.332,74	248.163.026,51	69%	

#### Riparto

Avendo individuato il Comune di Palermo come unico beneficiario del contributo, non viene effettuato il proporzionamento del contributo sulla base del disavanzo.

Il decreto dispone, altresì, l'assegnazione del contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Lampedusa e Linosa per le medesime finalità del comma 852 della legge di bilancio 2022.

23A02712

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2023.

**Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'articolo 196-septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 196-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle «misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche, delle misure per la gestione e la conservazione delle copie cartacee» e delle misure per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo nei casi previsti dall'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le misure organizzative per l'acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, nonché delle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche.



## Art. 2.

*Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo*

1. Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell'art. 196-*quater*, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 196-*quater*, la cancelleria provvede senza indugio all'acquisizione prevista dal primo periodo non appena il sistema risulta riattivato.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato effettuato il deposito. Il fascicolo è formato e tenuto secondo le modalità previste dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 4-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## Art. 3.

*Copia di atti depositati con modalità telematiche*

1. La parte interessata richiede il rilascio di copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico mediante accesso al portale dei servizi telematici istituito in attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, oppure con istanza presentata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario.

2. Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al comma 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al comma 1 è effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti.

## Art. 4.

*Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito del Ministero della giustizia.

Roma, 3 maggio 2023

*Il Ministro:* NORDIO

23A02667

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2023.

**Individuazione dell'organismo intermedio per l'attuazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M6, Componente 2.2c «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - sub misura: corso di formazione manageriale.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modifiche recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni «di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modifiche, recante «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ha ridenominato l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali» (Agenas);

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2020, n. 322 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento *RRF*) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati

